

I fatti penali vincolano i giudici tributari

L'accertamento di fatti contenuti in una sentenza penale di assoluzione, in richiamo all'art. 21 bis del dlgs n. 74/2000, vincola il giudice tributario quando i fatti materiali siano identici nei due procedimenti.

È il chiaro canone ribadito nella sentenza n. 148/2026 emessa dalla Cgt di II grado di Lecce (presidente Imperio, relatore Carra) e depositata lo scorso 13 gennaio.

Nel caso trattato il collegio pugliese ha accolto l'appello della contribuente, riformando la pronuncia di primo grado resa su ricorso di una contribuente, socia di maggioranza di una srl, avverso un avviso di accertamento che si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, in ragione della ristretta base societaria.

Nel ricorso introduttivo, la contribuente aveva dedotto, tra l'altro, la mancata dimostrazione dell'effettiva distribuzione degli utili e l'assenza di prova circa la percezione di maggiori redditi. Tali censure, riproposte in appello, sono state ritenute fondate dalla Corte.

Sul piano motivazionale, i giudici di secondo grado hanno ribadito che la ristretta base azionaria costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per imputare automaticamente ai soci i maggiori redditi accertati in capo alla società. In particolare, è stato richiamato l'orientamento consolidato della Cassazione secondo cui l'amministrazione finanziaria è tenu-

ta a fornire elementi ulteriori, idonei a dimostrare l'effettiva distribuzione e percezione degli utili, non potendo fondare la pretesa esclusivamente su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La decisione valorizza inoltre l'efficacia probatoria della sentenza penale irrevocabile di assoluzione "perché il fatto non sussiste", intervenuta nei confronti della contribuente in relazione ai medesimi fatti materiali.

Richiamando l'art. 21-bis del dlgs n. 74/2000, la Corte ha precisato che il giudicato penale rileva nel processo tributario con riferimento all'accertamento dei fatti storici, quando questi coincidano con quelli oggetto della pretesa fiscale (cfr. Cass. n. 30814/2024).

In tale contesto, è stato evidenziato come la contribuente avesse dimostrato la propria estraneità alla gestione societaria e l'assenza di movimentazioni finanziarie riconducibili alla percezione di utili occulti, mentre l'ufficio non aveva svolto specifiche attività istruttorie volte a riscontrare accrediti o benefici patrimoniali in capo alla socia.

Alla luce di tali elementi, la Corte ha ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sull'amministrazione finanziaria, con conseguente illegittimità dell'accertamento impugnato e accoglimento dell'appello.

Nicola Fuoco

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

(...) Ebbene, per giurisprudenza consolidata, è illegittimo l'accertamento emesso nei confronti del contribuente fondato solo ed esclusivamente sulla presunzione della ristretta base azionaria, laddove non solo non sia stata dimostrata l'effettiva distribuzione di utili, ma altresì, laddove il contribuente abbia messo a disposizione i proprio flussi di reddito transitati i conto corrente dai quali non è stato possibile evincersi alcuna rilevanza o incremento che possa ricondurre alla percezione e distribuzione di extra utili societari.

Pertanto, se è pur vero che la ristretta base partecipativa di una società di capitali determina quei requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici, sono numerosi gli orientamenti giurisprudenziali tesi a rilevare che la dimostrazione della ristrettezza della base societaria è condizione sì necessaria, ma non sufficiente per l'accertamento dei maggiori redditi di capitale a carico dei soci. (...)

L'imputato va dunque assolto con la formula perché il fatto non sussiste.

Ed è proprio in questa prospettiva che l'art. 21 bis dlgs 74/2000 prevede al primo comma che "la sentenza irrevoca-

bile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi".

Sulla base della lettera della legge, il punto nodale riguarda l'accertamento dei fatti materiali, che devono essere gli stessi in entrambi i procedimenti e la cui (in)esistenza, se accertata dal giudice penale con sentenza dibattimentale definitiva, riveste efficacia di giudicato nei confronti del giudice tributario. Infatti, come ben scritto in un'altra sentenza (Cass. 30814/2024, poi ripresa da Cass. 9361/2025). Quando si discute di efficacia della sentenza penale nel giudizio tributario non ci si riferisce al giudicato penale in sé per sé, ma all'accertamento dei fatti contenuti nella relativa decisione. E quindi, ciò che interessa non è il valore extrapenale del dispositivo della sentenza, ma il valore extrapenale degli accertamenti dei fatti.

Orbene, questa Corte ritiene come tutti gli elementi motivazionali, partecipati dal giudice penale, siano probanti l'infondatezza dell'azione accertativa (...).